

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

**Approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio (art. 42 D.Lgs. 267/2000) n 17 del 23.12.2004**

## **ART. 1 - Istituzione della tassa.**

PREMESSA: Il decreto Ronchi, 22/2000 , a differenza del 507/93 che dà una disciplina puntuale dei tributi, nulla dice se non il passaggio da entrata tributaria a tariffaria. Il DPR 158/99 definisce un metodo di calcolo , complesso ma soprattutto da attuare gradatamente perché basato sulla logica, in sé corretta, del paga chi produce rifiuti, logica che oggi non è scontata nel metodo di calcolo dell'attuale tariffa. Si avrebbe quindi un effetto di redistribuzione del carico fiscale tra le varie categorie di utenti, da dosare piano piano. Nel presente regolamento si è quindi deciso di rifarsi in buona parte alle modalità di gestione così come delineate dal 507/93 , mentre per la parte tariffaria si è scelto un percorso graduale che porti all'integrale adozione del DPR 158/99 .

## **ART. 2 – Commisurazione graduale della tassa alla metodologia di calcolo della tariffa**

L'adeguamento dei valori della tassa alla metodologia e ai coefficienti riportati nel DPR 158/99 avverranno in tre fasi.

Nella prima fase (primo anno) si manterranno i coefficienti e gli importi in essere nel Comune di Bollate nell'anno 2004 e si procederà alla integrazione delle singole partite di ruolo esistenti con tutti i dati necessari alla applicazione del DPR 158/99 . Le nuove utenze saranno registrate con i criteri di cui al DPR 158/99.

Nella seconda fase (al meglio il secondo anno) si determineranno gli importi teorici e, confrontati con quelli del primo anno, si procederà a rettifiche garantendo aumenti non superiori al 50% e diminuzioni non superiori al 50%, ferma restando l'invarianza della spesa da coprire.

Nella terza fase (al meglio il terzo anno) si procederà alla puntuale applicazione dei valori risultanti dal DPR 158/99.

Eventuali norme di legge che dovessero imporre l'immediato passaggio alla tariffa prima del triennio delineato faranno decadere in automatico il presente articolo

## **ART. 3 - Articolazione della tassa.**

1. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali,
3. La tassa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Per il primo anno il presente comma è sospeso.

#### **ART. 4 - Calcolo della tassa per le utenze domestiche.**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per il ruolo ordinario il n° dei componenti è dato dall'ammontare del nucleo familiare risultante alla data di redazione del ruolo. Per i ruoli suppletivi il n° dei componenti il nucleo familiare è quello risultante all'atto della iscrizione. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 16. In assenza di tale adempimento non è applicabile all'utenza la riduzione della tassa stabilita dall'art. 14 comma 2, lettera a).

2. La parte variabile della tassa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. Prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

#### **ART. 5 - Calcolo della tassa per le utenze non domestiche.**

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tassa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tassa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

#### **ART. 6 - Agevolazioni e coefficienti di riduzione.**

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tassa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal Comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La riduzione da applicarsi relativamente ai commi 1 e 2 dovrà essere rapportata all'effettivo minor costo sostenuto dal comune per effetto del minor conferimento di rifiuti al servizio pubblico. Il comune dovrà perciò calcolare il costo normalizzato (rapportato al KG o ad altra unità di misura appropriata) per ogni servizio offerto, e valorizzare a tale costo unitario l'attività di recupero posta in essere nelle fattispecie dei commi 1 e 2.

Il comma 1 è quindi sospeso fino alla determinazione di tali costi normalizzati.

3. Il Comune determina coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, così come previsto dal successivo articolo 13.

4. Il comune potrà deliberare delle riduzioni di tassa per motivi sociali. In questo caso il minor costo dovrà essere finanziato dalle risorse di bilancio

## **ART. 7 - Piano finanziario.**

1. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, N. 22 e successive modificazioni e integrazioni approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi.
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tassa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria:

3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale e organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tassa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tassa, fissa la percentuale di crescita annua della tassa.

## **ART. 8 - Attivazione del servizio.**

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione e all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 59 Dleg 507/99

2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriore cento metri di distanza.

3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso strada necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 12.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed avviato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relativa alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di attestazione del Soggetto Gestore del Servizio comunicata al Comune.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia limitato con apposita deliberazione della giunta comunale a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

7. Per il primo anno di esercizio i commi 2,3,4,5 sono sospesi, in attesa del regolamento di cui al comma 1

## **ART. 9 - Presupposto della tassa ed esclusioni.**

1. La tassa è applicabile nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, quali:

- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;

Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a. le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, semprechè anche queste ultime risultino inutilizzate;
- b. i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- c. i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**3.** Nella determinazione della superficie assoggettabile a tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a. le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni: di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b. le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tassa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa.
- e. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) e e), devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque

non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Sono escluse altresì:

le superfici scoperte, accessorie o pertinenziali a locali tassati, non operative ma adibite ad ornamento o miglior servizio dell'immobile principale ai sensi dell'art 817 codice civile ( ai sensi art 1, comma 3, del Dl 8/99 convertito nella Legge 75/99 ).

Superfici operative delle attività economiche di seguito elencate caratterizzate dall'uso promiscuo delle superfici per operazioni non stabilmente localizzabili, la percentuale di superficie non soggetta alla tassa, adibita ad operazioni produttive con produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, è **stabilita dalla Giunta in misura non superiore al 25%**, qualora non sia comprovata in contraddittorio e d'intesa una maggiore o minore superficie non soggetta alla tassa :

officine di auto riparazione e simili;

distributori di carburante;

laboratori artigiani con produzione anche di rifiuti speciali e pericolosi;

altri piccoli operatori con uso promiscuo dei locali e superfici.;

6. Nel caso in cui una utenza non domestica presenti nello stesso complesso e in situazione di subordinazione superfici destinate ad uso diverso dalla attività industriale/produttiva, allora si applicherà a tutte le superfici il coefficiente previsto per la attività principale. ( es: spogliatoio ; piccolo locale uso mensa ecc)

## **ART. 10 - Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tassa.**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 11 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 13. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tassa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato, corredato di tutti gli elementi accessori al calcolo della tassa. Sulla base di questi dati il comune potrà inviare a tali soggetti specifica relativa alla tassa dovuta da ogni singola utenza, e una cartella complessiva, da pagarsi a cura del soggetto gestore.

5. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tassa con utilizzazione inferiore all'anno obbligato al pagamento della presente tassa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

### **ART. 11 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.**

1. La tassa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 12, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 11 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità, diverse da quelle previste dal successivo articolo<sup>15</sup>, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile - ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 11 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati - producono i loro effetti:

- a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
- b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tassa.

### **ART. 12 - Tariffe per particolari condizioni di uso.**

1. Non sono soggette a tassa le aree scoperte adibite a verde nè quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tassa.

2. La tassa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di:

a. Abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:

- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
- che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
- che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonchè la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

3. La tassa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3., risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a del precedente comma 2.

4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

5. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tassa ridotta a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

## **ART. 13 - Deliberazione della tassa.**

1. Entro il 31 dicembre il Comune delibera le tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Resta ferma la previsione generale secondo cui il quadro tariffario viene deliberato entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Viene prevista altresì la possibilità di rideliberare le tariffe nelle fattispecie di cui all'articolo 69 comma 3, D lgs 507/93 , ossia in caso di dissesto, ovvero a seguito di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, o a titolo di autotutela per violazioni o lacune del regolamento o della tariffa.

Sarà inoltre possibile apportare modifiche in questa fase transitoria, a seguito della graduale adozione del metodo di cui al DPR 158/99 , come risulta dall'art 6.  
Non sarà però possibile apportare modifiche dopo la predisposizione del ruolo.

## **ART. 14 - Denunce.**

1. I soggetti di cui all'art. 11 devono presentare al gestore del servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune. La denuncia può essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tassa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere i seguenti dati:

- i locali o le aree da non assoggettare alla imposizione ( da indicare sulla planimetria), perché non produttivi o perché sede di rifiuti speciali;
- il particolare utilizzo di tali locali o aree
- I riferimenti catastali dell'immobile (FG, MAPP, SUB) e, se non presente nell'archivio del catasto, anche copia della planimetria dell'immobile.
- dati anagrafici, residenza e codice fiscale degli occupanti non residenti
- data di inizio / fine occupazione
- per le società: denominazione, scopo sociale, sede legale, dati sul legale rappresentante

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. Gli uffici comunali, in occasione della presentazione della denuncia anagrafica, del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

7. L'ufficio tributi, se la denuncia fa riferimento ad un immobile non ancora misurato, procederà alle misure delle superfici assoggettabili e le comunicherà agli interessati; se invece l'immobile era già stato censito, verificherà , sulla base delle planimetrie esistenti presso l'ufficio catasto, la corrispondenza di tali misurazioni con quanto dichiarato . Nel caso di scostamento superiore o inferiore al 5 % l'ufficio procederà ad aggiornare la denuncia originaria e ad informare l'utente interessato.

8. Previo preavviso , la Polizia Municipale potrà accedere ai locali per verificare le particolari condizioni d'uso ed altri elementi della denuncia.

9. In attesa di dare piena attuazione al disposto del comma 7, l'ufficio applicherà quanto previsto dalla finanziaria 2005, prendendo a riferimento l'80% del valore riportato dal catasto fabbricati

### **ART. 15 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia.**

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tassa o della maggiore tassa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tassa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

### **ART. 16 - Applicazione e riscossione della tassa.**

1. Con apposita delibera di giunta comunale verrà definita la modalità di riscossione della tassa

### **ART. 17 - Tassa giornaliera di smaltimento.**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base alla tassa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura della tassa è determinata in base alla tassa, apportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tassa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune. Le somme riscosse a titolo di tassa sono versate trimestralmente al gestore del servizio.

5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

**6.** Per l'eventuale atto di recupero della tassa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

**7.** Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni di cui al precedente articolo 14.

#### **ART 18 :CONTROLLI**

Il controllo sarà effettuato utilizzando come strumento principale e ordinario l'istituto dell'accertamento con adesione così come disciplinato dal relativo regolamento comunale.